



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa METALFERPLAST SRLS, con sede legale e operativa in Comune di Bovolone (VR), via Villafontana, n. 150/f.

Determinazione n. **4518/16** del 24/11/16

Decisione Il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59](#)², a favore dell'impresa METALFERPLAST SRLS con sede legale e operativa in Comune di Bovolone (VR), via Villafontana, n. 150/f, in sostituzione:
 - a) della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)³;
 - b) della comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4, della [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#)⁴;
2. assegna alla ditta il n.105 di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
3. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.

Fatto L'impresa METALFERPLAST SRLS, in data 8 giugno 2016, ha presentato una "domanda di AUA per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato"⁵. Da quanto allegato dalla ditta risulta, in particolare, che la ditta intende avviare l'attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi. Il conferimento in impianto di detti rifiuti avviene al coperto, all'interno del capannone in locazione. All'interno del medesimo capannone, in aree ben definite, viene effettuata anche una attività commerciale. Dalla relazione tecnica si evince che *"L'attività di gestione rifiuti proposta non prevede l'utilizzo di acqua, senza quindi scarichi produttivi. La gestione e lo stoccaggio dei rifiuti avviene comunque in aree impermeabilizzate e coperte, all'interno del capannone. La superficie dell'impianto è completamente compresa all'interno di un capannone coperto e con pavimentazione impermeabilizzata. Per tale motivo non sono presenti acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte"*. Il Comune di Bovolone, tramite SUAP⁶, ha inoltrato la nota protocollo comunale n.15797 del 22 giugno 2016, con cui ha comunicato che, vista la pratica trasmessa

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

³ Norme in materia ambientale.

⁴ Legge quadro sull'inquinamento acustico.

⁵ Pratica SUAP: 04288450234-03062016-1123, protocollo pratica n.0058726 del 08/06/2016, protocollo comunicazione n.0058975 del 08/06/2016, acquisita al protocollo provinciale al n.47400 e n.47403 del 09/06/2016.

tramite il portale “impresainungiorno” dall'impresa METALFERPLAST srls, “*ad attività avviata, dovrà pervenire una Valutazione di Impatto Acustico per verificare l'effettiva coerenza delle attività rumorose prodotte dalla ditta*” e altra comunicazione relativa alla classificazione di industria insalubre.

In data 6 ottobre 2016 si è svolta la visita preventiva ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del [decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49](#)⁷.

In data 24 novembre 2016, la ditta ha inoltrato⁸ direttamente alla Provincia, il parere dei Vigili del Fuoco.

Motivazione Il provvedimento adottato si fonda sul parere comunale in tema di rumore protocollo comunale n.15797 del 22 giugno 2016, nonché sull'istruttoria svolta dagli uffici provinciali competenti⁹.

In particolare, essendo la produzione di rifiuti giornaliera, al di sotto delle 10 tonn/die, e non essendo presenti imprese di gestione rifiuti nel raggio di 1 km, l'istanza non risulta da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (come dichiarato dalla ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza).

Quindi, per quanto contenuto nella comunicazione in materia di rifiuti, la decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria, si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla disciplina tecnica di cui al D.M. 5 febbraio 1998, nonché sull'esito favorevole della visita preventiva effettuata. Inoltre, per quanto riguarda le acque di dilavamento, sulla base della documentazione prodotta agli atti, l'impianto di cui si tratta non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 39, comma 1 o comma 3, del PTA e, quindi, non necessita di autorizzazione provinciale per lo scarico delle acque di prima pioggia.

Obblighi da rispettare Il gestore, a seguito del rilascio dell'AUA, è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel “quadro prescrittivo” e nel parere comunale in tema di rumore protocollo comunale n.15797 del 22 giugno 2016, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013 .

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui

⁶ Pratica SUAP: 04288450234-03062016-1123, protocollo pratica n.0058726 del 08/06/2016, protocollo comunicazione n.0064651 del 23/06/2016, acquisita al protocollo provinciale al n.51713 del 23/06/2016.

⁷ Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

⁸ Con nota acquisita al protocollo provinciale al n.94644 del 24/11/2016.

⁹ Settore ambiente, servizio gestione rifiuti – unità operativa rifiuti speciali, servizio difesa suolo - unità operativa tutela delle acque e del suolo e servizio tutela e valorizzazione ambientale.

all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla [Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013](#).

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente¹⁰ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

**A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹¹ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹².



**IL DIRIGENTE
(Ing. Carlo Poli)**

¹⁰Ai sensi degli articoli 5 e 6 della [legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985](#), norme per la tutela dell'ambiente.

¹¹Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹²Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

ALLEGATO “QUADRO PRESCRITTIVO”

Il gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel [D.Lgs. n. 152/2006](#) e successive modifiche.

RIFIUTI

La ditta METALFERPLAST S.R.L.S. è tenuta a svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi secondo la comunicazione inviata, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve:

1. **prima** di iniziare l'attività, **prestare le garanzie finanziarie** secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014¹³, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona; prestare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹⁴, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona; L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
2. **entro il 30 aprile di ogni anno** la ditta è tenuta al **versamento dei diritti di iscrizione** al Registro provinciale, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98;
3. svolgere l'attività di trattamento rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, del d.lgs. n. 152/2006, dal D.M. 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006, secondo la citata comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, **come schematizzato nel prospetto attività di recupero di cui alla lettera A).**
4. **gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale**, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi;
5. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la “voce specchio” con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
6. **garantire che la provenienza dei materiali in ingresso** all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti **corrispondano a quelli indicati nella comunicazione**, e successive integrazioni, inviate alla Provincia di Verona in conformità, quindi, a quanto indicato dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.
7. poiché la **sola attività di messa in riserva R13**, trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria e pertanto i residui ricevuti in impianto mantengono la connotazione giuridica di “rifiuto” e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, **l'impresa deve accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti**, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, **siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione** secondo la normativa ambientale vigente.

¹³Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 ad oggetto: “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. Dlgs n. 152/06 e s.m.i. Ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.

¹⁴D.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”

8. garantire modalità gestionali tali da **limitare le emissioni diffuse** derivanti dagli stoccaggi, dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti, secondo quanto disposto, laddove applicabile, dall'allegato V, parte I, della parte V del d.lgs n. 152/06 e s.m.i. ;

A)

PROSPETTO ATTIVITA' DI RECUPERO

METALFERPLAST S.R.L.S.

impianto in Via Villafontana, 150/f del Comune di Bovolone

Tipologia rifiuti		Attività di recupero		Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti
Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Codice C.E.R.	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.	Sigla	Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i.
1.1	150101	1.1.3 b)	R13	-----
	150105			
	150106			
	200101			
3.1	100210	3.1.3 c)	R13-R4	3.1.4 c)
	100299			
	120101			
	120102			
	120199			
	150104			
	160117			
	170405			
	190102			
	190118			
	191202			
200140				
3.2	100899	3.2.3 c)	R13-R4	3.2.4 c)
	110501			
	110599			
	120103			
	120104			
	120199			
	150104			
	170401			
	170402			
	170403			
	170404			
	170406			
	170407			
	191002			
191203				
200140				
5.1	160106	5.1.3	R13	-----
	160116			
	160117			
	160118			
	160122			
5.5	160801	5.5.3	R13	
5.7	160216	5.7.3 a)	R13-R4-R3	5.7.4
	170402			
	170411			

5.8	160118	5.8.3 a)	R13-R4-R3	5.8.4
	160122			
	160216			
	170401			
	170411			
5.16	110114	5.16.3	R13-R4	5.16.4
	110206			
	110299			
	160214			
	160216			
	200136			
6.1	020104	6.1.3	R13-R3	6.1.4
	150102			
	170203			
	191204			
	200139			

Tipologia	Sigla	Quantità annua di rifiuti trattati (all. 1 modulo comunicazione)		Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero (all. 2 modulo comunicazione)	
		t	m ³	t	m ³
1.1	R13	3.300	8.250	10	25
3.1	R13-R4	231	350	40	55
3.2	R13-R4	231	350	60	85
5.1	R13	5.000	7.145	25	35
5.5	R13	10	15	5	7
5.7	R13-R4-R3	66	100	5	8
5.8	R13-R4-R3	1.500	2.150	40	60
5.16	R13-R4	200	500	40	100
6.1	R13-R3	330	825	40	100
Totale		10.868	19.685	265	475

ACQUE DI DILAVAMENTO

Mantenere le superfici esterne libere da depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici.

Tali superfici non dovranno essere interessate da lavorazioni connesse con l'attività.

Diversamente, nel rispetto dell'articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque, dovrà essere chiesta anche per tali superfici autorizzazione allo scarico all'autorità competente.



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Bovolone 21.06.2016

prot.n° 15797 del 22.06.2016

Spett.le

UFFICIO SUAP

c.a. Rosanna Castellani

OGGETTO: PRATICA SUAP A.U.A. – METALFERPLAST SRLS
Riscontro esame documentazione.

Vista la pratica trasmessa tramite il portale www.impresainungiorno.it

Da: Consulente Studio Aerreuno

Per conto della ditta: Metalferplast Srls

Per l'attività di: Recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata Via Villafontana 150F
Bovolone Vr

Rif. pratica SUAP: 04288450234-03062016-1123 - SUAP 8351

Rif. prot. Comune di Bovolone: n° 14454/2016 e n° 14455/2016

Si comunica che:

- ad attività avviata, dovrà pervenire una Valutazione di Impatto Acustico per verificare l'effettiva coerenza delle attività rumorose prodotte dalla ditta.

Inoltre, la ditta dovrà appurare la sussistenza degli obblighi previsti dal Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 per la classificazione di industria insalubre, presentando eventualmente la relativa istanza di classificazione al Comune di Bovolone e all'ULSS21.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Urbanistica Edilizia Privata Ecologia

Geom. Raffaello Brentonego